

Pubblicato il 29/04/2019

N. 05417/2019 REG.PROV.COLL.
N. 11302/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11302 del 2018, proposto da Società cooperativa Samarcanda a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Vertucci, elettivamente domiciliata in Roma, piazza San Saturnino n.5;

contro

Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Mytaxi Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Auricchio, Elisabetta Grassi e Filippo Pacciani, elettivamente domiciliata in Roma, via di San Nicola da Tolentino, 67, presso lo studio dell'avv. Vito Maria Auricchio;

Cooperativa Pronto Taxi 6645, non costituita in giudizio;

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Siracusa, elettivamente domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

Codacons - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la

difesa dei diritti di utenti e consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73, presso lo studio dell'avv. Carlo Rienzi;

Radiotaxi 3570 società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Michele Roberti, Guido Bellitti e Leopoldo Facciotti, elettivamente domiciliata in Roma, Foro Traiano 1/A, presso lo studio dell'avv. Gian Michele Roberti;

Roma servizi per la mobilità S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Cornacchia, presso il cui studio in Roma, via di Vigna Murata, 60, è elettivamente domiciliata;

per l'annullamento

- del provvedimento di conclusione del procedimento I801A, adottato in data 27 giugno 2018 e notificato in data 9 luglio 2018 a mezzo p.e.c. avente a oggetto “Invio provvedimento (prot. 0052471)”, con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che la Società ricorrente ha *“posto in essere intese restrittive della concorrenza, con riferimento alla previsione, negli atti che disciplinano i rapporti tra l[a] predett[a] società e i tassisti aderenti, di clausole che individuano specifici obblighi di non concorrenza”*, intimandole di adottare, *“entro centoventi giorni dalla notifica del[lo stesso] provvedimento, misure idonee ad eliminare l’infrazione”* de qua, con onere di comunicazione delle stesse, entro il suddetto termine, mediante *“una specifica relazione scritta”*;

- di ogni altro atto – cognito e/o incognito – comunque presupposto e/o connesso e/o consequenziale a quello impugnato in via principale, con particolare riferimento:

- alla Deliberazione n. 26628, adottata nell’Adunanza del 7 giugno 2017, con cui l’AGCM ha rigettato *“gli impegni presentati”* in sede di istruttoria dalla ricorrente Società, ai sensi dell’art. 14 ter, della Legge 10 ottobre 1990, n.287;
- (per quanto occorrer possa) al provvedimento n. 26340 del 18 gennaio 2018, con cui l’AGCM ha avviato l’istruttoria nei confronti della Soc. Coop.

Samarcanda; alla Comunicazione delle Risultanze Istruttorie trasmessa in data 9 marzo 2018; ai provvedimenti nn. 27017 del 31 gennaio 2018, 27105 del 28 marzo 2018 e 27176 del 23 maggio 2018, di proroga del termine di conclusione del procedimento concluso con il provvedimento impugnato in via principale; a tutti i verbali di audizione ed ispettivi, nonché dei pareri a vario titolo resi e/o acquisiti nel corso del procedimento de quo, laddove ritenuti lesivi delle situazioni giuridiche soggettive di cui è titolare la Società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di Mytaxi Italia S.r.l., di Roma Capitale, di Codacons, di Radiotaxi 3570 e di Roma servizi per la mobilità S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2019 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società cooperativa Samarcanda a r.l., odierna ricorrente, è una società cooperativa attiva nel servizio radiotaxi nella città di Roma.

Con il ricorso in epigrafe contesta la legittimità della determinazione con la quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito, anche "Agcm" o l'"Autorità"), a conclusione del procedimento istruttorio iniziato il 18 gennaio 2017, ha ritenuto che la ricorrente, la società cooperativa Radio Taxi 3570 e la società cooperativa Pronto Taxi 6645, anche esse operanti nel comune di Roma, fossero responsabili di una rete di intese restrittive della concorrenza in violazione dell'art. 101 TFUE.

In particolare, a giudizio dell'Autorità, le clausole di esclusiva contenute negli statuti delle tre società denunciate avrebbero un effetto restrittivo della

concorrenza, tale da rendere impossibile alla denunciante Mytaxi di *“disporre di una quota di capacità sufficiente ad operare in modo competitivo sul mercato rilevante”*.

L’Autorità ritiene, pertanto, che le clausole di non concorrenza, contenute negli atti che disciplinano i rapporti tra i radiotaxi e i tassisti aderenti, nella misura in cui vincolano ciascun tassista a destinare tutta la propria capacità, in termini di corsa, ad una singola piattaforma chiusa, siano restrittive per la concorrenza in violazione dell’art. 101, comma 1, del TFUE *“in quanto idonee a determinare un consistente e duraturo effetto cumulativo di blocco nel mercato della raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi a Roma, ostacolando la concorrenza effettiva e potenziale, lo sviluppo di assetti di mercato più efficienti e concorrenziali, e riducendo la concorrenza tra piattaforme chiuse e aperte, a danno dei tassisti e dei consumatori finali”* (paragrafo 287).

La fattispecie sanzionata è stata ascritta dall’Autorità alle intese *“per effetto”* e non a quelle *“per oggetto”* (cfr. par. 215).

I comportamenti anticoncorrenziali esaminati sono stati giudicati tali da dare luogo a intese *“non gravi”* alla luce della natura delle condotte, del contesto nel quale le stesse sono state poste in essere e hanno spiegato i loro effetti, nonché alla luce delle argomentazioni difensive di ciascuna parte.

Il provvedimento, di conseguenza, non ha irrogato una sanzione pecuniaria, ma ha ingiunto alle società coinvolte di adottare, entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento, *“misure idonee ad eliminare l’infrazione”*, astenendosi *“in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata”*.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 41, 45 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione del principio del giusto procedimento, di efficacia e del contraddittorio. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 101 T.F.U.E. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2511 e segg. Codice civile; degli articoli 1 e segg. della Legge 10 ottobre 1990, n.287; degli articoli 1, 3, 7 e segg. della Legge 7 agosto 1990, n.241;

degli articoli 1 e segg. della Legge 15 gennaio 1992, n.21. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e segg. della Legge Regione Lazio 26 ottobre 1993, n.56. Violazione e/o falsa applicazione della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina 9 novembre 2011, n.68. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, difetto e/o assenza di istruttoria, ingiustizia, illogicità e contraddittorietà manifeste, difetto e/o assenza e/o apoditticità della motivazione e sviamento di potere.

L'Autorità, che ha ritenuto la ricorrenza di più intese verticali tra le piattaforme di gestione dei radiotaxi e i singoli tassisti, avrebbe illegittimamente omesso di integrare il contraddittorio procedimentale nei confronti di questi ultimi.

Ove coinvolti, i tassisti avrebbero apportato all'istruttoria elementi di assoluto rilievo in ordine alla libertà di recesso, alle modalità di raccolta della domanda di servizio, alle ragioni per le quali non avevano valutato utile l'adesione alla piattaforma Mytaxi.

Del pari illegittimamente l'Autorità avrebbe omesso di integrare il contraddittorio nei confronti di Roma Capitale, dotata di specifiche competenze regolamentari in materia, sulle quali il provvedimento impugnato ha finito per incidere.

2. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 41, 45 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione del principio del giusto procedimento, di efficacia e del contraddittorio. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 101 T.F.U.E. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2511 e segg. Codice civile; degli articoli 1 e segg. della Legge 10 ottobre 1990, n.287; degli articoli 1, 3, 7 e segg. della Legge 7 agosto 1990, n.241; degli articoli 1 e segg. della Legge 15 gennaio 1992, n.21. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e segg. della Legge Regione Lazio 26 ottobre 1993, n.56. Violazione e/o falsa applicazione della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina 9 novembre 2011, n.68. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, difetto e/o assenza di

istruttoria, ingiustizia, illogicità e contraddittorietà manifeste, difetto e/o assenza e/o apoditticità della motivazione e sviamento di potere, sotto un diverso profilo.

L'Autorità avrebbe sanzionato la condotta senza considerare che, nel caso di intese verticali, ai fini della punibilità occorre che la concorrenza venga falsata in maniera “*significativa*”, ciò che non ricorre nel caso in esame attesa la presenza sul mercato di ben 2800 – 2900 tassisti non aderenti ai 3 radiotaxi parti del procedimento.

3. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 41, 45 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione del principio del giusto procedimento, di efficacia e del contraddittorio. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 101 T.F.U.E. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2511 e segg. Codice civile; degli articoli 1 e segg. della Legge 10 ottobre 1990, n.287; degli articoli 1, 3, 7 e segg. della Legge 7 agosto 1990, n.241; degli articoli 1 e segg. della Legge 15 gennaio 1992, n.21. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e segg. della Legge Regione Lazio 26 ottobre 1993, n.56. Violazione e/o falsa applicazione della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina 9 novembre 2011, n.68. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, difetto e/o assenza di istruttoria, ingiustizia, illogicità e contraddittorietà manifeste, difetto e/o assenza e/o apoditticità della motivazione e sviamento di potere, sotto un diverso ed ulteriore profilo.

L'Autorità avrebbe erroneamente ritenuto che Samarcanda abbia apportato un significativo contributo all'effetto di blocco perché titolare di una quota di mercato di poco superiore al valore soglia del 5%.

L'AGCM avrebbe erroneamente determinato sia il mercato del prodotto che quello geografico.

Sotto il primo profilo, il provvedimento avrebbe erroneamente ricompreso nel mercato merceologico tutti i canali attualmente attivi nella raccolta e smistamento di domande del servizio taxi, anziché soltanto quelli c.d. aperti,

come quello della controinteressata; sotto il secondo profilo, il provvedimento avrebbe inesattamente ritenuto il mercato geografico limitato al territorio capitolino, nonostante le piattaforme aperte, proprio per la loro struttura, sono in grado di funzionare senza confini territoriali.

Dal descritto travisamento discenderebbe l'erronea determinazione delle quote di mercato riferibili alle parti.

4. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 41, 45 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione del principio del giusto procedimento, di efficacia e del contraddittorio. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 101 T.F.U.E. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2511 e segg. Codice civile; degli articoli 1 e segg. della Legge 10 ottobre 1990, n.287; degli articoli 1, 3, 7 e segg. della Legge 7 agosto 1990, n.241; degli articoli 1 e segg. della Legge 15 gennaio 1992, n.21. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e segg. della Legge Regione Lazio 26 ottobre 1993, n.56. Violazione e/o falsa applicazione della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina 9 novembre 2011, n.68. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, difetto e/o assenza di istruttoria, ingiustizia, illogicità e contraddittorietà manifeste, difetto e/o assenza e/o apoditticità della motivazione e sviamento di potere, sotto un diverso ed ulteriore profilo.

La clausola di non concorrenza contenuta nello statuto di Samarcanda non potrebbe essere illegittima, essendo la stessa riproduttiva di una norma del codice civile e, conformemente alla giurisprudenza comunitaria in materia, sarebbe necessaria al buon funzionamento della cooperativa.

5. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 41, 45 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione del principio del giusto procedimento, di efficacia e del contraddittorio. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 101 T.F.U.E. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2511 e segg. Codice civile; degli articoli 1 e segg. della Legge 10 ottobre 1990, n.287; degli articoli 1, 3, 7 e segg. della Legge 7 agosto 1990, n.241;

degli articoli 1 e segg. della Legge 15 gennaio 1992, n.21. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e segg. della Legge Regione Lazio 26 ottobre 1993, n.56. Violazione e/o falsa applicazione della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina 9 novembre 2011, n.68. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, difetto e/o assenza di istruttoria, ingiustizia, illogicità e contraddittorietà manifeste, difetto e/o assenza e/o apoditticità della motivazione e sviamento di potere, sotto un diverso ed ulteriore profilo.

L'Autorità non si sarebbe avveduta del fatto che l'adesione da parte di soci di cooperative ad applicazioni come quella di Mytaxi non consentirebbe il soddisfacimento della domanda del servizio taxi in maniera indifferenziata, atteso che escluderebbe gli utenti non forniti di smartphone o non usi all'utilizzo di app.

6. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 41, 45 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione del principio del giusto procedimento, di efficacia e del contraddittorio. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 101 T.F.U.E.. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2511 e segg. Codice civile; degli articoli 1 e segg. della Legge 10 ottobre 1990, n. 287; degli articoli 1, 3, 7 e segg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241; degli articoli 1 e segg. della Legge 15 gennaio 1992, n. 21. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e segg. della Legge Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 56. Violazione e/o falsa applicazione della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina 9 novembre 2011, n. 68. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, difetto e/o assenza di istruttoria, ingiustizia, illogicità e contraddittorietà manifeste, difetto e/o assenza e/o apoditticità della motivazione e sviamento di potere, sotto un diverso ed ulteriore profilo.

L'Autorità non avrebbe considerato che la clausola statutaria censurata riproduce il contenute di una norma di legge.

L'AGCM, inoltre, avrebbe errato nel rigettare gli impegni proposti dalla società in corso di procedimento.

La valutazione espressa dall'Autorità infine avrebbe mirato a tutelare il denunciante e non la corretta allocazione delle risorse sul mercato.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Si sono costituiti in giudizio anche gli altri soggetti in epigrafe indicati.

Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2018 l'istanza di sospensione del provvedimento è stata accolta.

All'udienza del 3 aprile 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Prima di passare all'esame delle singole censure occorre considerare che l'intesa sanzionata è stata ritenuta contraria all'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La disposizione, al comma 1, stabilisce che *“Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno”*.

Nell'ambito degli accordi vietati, gli accordi, o intese, *“verticali”*, quali quelle ritenute sussistenti nel caso in esame, si caratterizzano per il fatto di intervenire fra livelli diversi di una determinata catena produttiva o distributiva.

In considerazione del fatto che gli accordi verticali si prestano a conciliare interessi differenti, riconducibili ai diversi livelli della filiera produttiva, e sono quindi connotati da una meno univoca natura anticompetitiva rispetto alle intese orizzontali, essi impongono all'interprete una valutazione particolarmente penetrante in ordine agli effetti che dispiegano in materia di concorrenza.

Gli accordi verticali, pertanto, vanno valutati alla luce del comma 3 del citato art. 101, che prevede delle ipotesi di esenzione dal divieto.

In materia è pure intervenuto il regolamento UE n. 330/2010 del 20 aprile 2010, “relativo all’applicazione dell’art. 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate” il quale, pur contenendo una serie di astratte valutazioni, di liceità o illiceità di accordi verticali, impone sempre una puntuale analisi del contesto economico di riferimento ed una verifica, altrettanto puntuale, degli effetti della pretesa intesa.

Nel caso in esame, come si legge ai paragrafi 211 e 212 del provvedimento, l’Autorità ha ravvisto la ricorrenza di una rete parallela di intese verticali coinvolgenti ciascun professionista e i singoli tassisti associati o affiliati (integrata dalla vigenza, a carico di questi ultimi, di una clausola di non concorrenza), la simultanea operatività delle quali secondo meccanismi simili, come specificato ai paragrafi 288, 289 e 290, avrebbe dato vita a un effetto cumulativo escludente riconducibile, pro quota, alle tre società parti del provvedimento.

In sintesi, il provvedimento, rilevata la portata restrittiva delle previsioni statutarie o contrattuali riprodotte del contenuto dell’art. 2527 del codice civile, la cui valenza escludente viene collegata, tra l’altro, alla durata indeterminata degli obblighi di non concorrenza, individuato il danno concorrenziale nel fatto che i diversi fasci di intese, nel loro complesso, privano gli operatori nuovi entranti, che utilizzano piattaforme aperte, della possibilità di esercitare un’effettiva pressione concorrenziale sugli operatori preesistenti, oltre a riverberarsi sui tassisti e sugli utenti finali del servizio taxi, affermata la non contendibilità del mercato e l’impossibilità di Mytaxi di soddisfare integralmente le richieste di servizi ad essa pervenute, ravvisa l’esistenza di un “*inequivoco*” nesso causale tra le clausole di non concorrenza e l’effetto di preclusione all’attività di penetrazione di Mytaxi.

Venendo all'esame delle censure articolate dalla ricorrente conviene procedere dall'esame delle doglianze di difetto di istruttoria e di motivazione, diversamente declinate nei singoli motivi di doglianza (in particolare nel primo, nel secondo, nel terzo e nel sesto motivo), con le quali Samarcanda ha sostenuto la non ricorrenza, nel caso di specie, di una fattispecie riconducibile ad un fascio di intese verticali rilevante ai sensi dell'art. 101 del Trattato, la sussistenza del quale sarebbe stata ritenuta dall'Autorità senza adempiere agli oneri probatori e logico - ricostruttivi su di essa gravanti in base ai precetti normativi applicabili in materia e all'interpretazione che di quei principi hanno dato la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale.

Le censure sono fondate.

Come, infatti, sostenuto nel primo motivo di ricorso, la ritenuta ricorrenza di un fascio di intese verticali tra i singoli operatori e i tassisti agli stessi aderenti imponeva il coinvolgimento di questi ultimi nell'istruttoria procedimentale (sulla necessaria dimostrazione, da parte dell'Autorità, della sussistenza di una effettiva "*comunanza di interessi*" in capo ai soggetti che si trovano su ciascun livello della catena produttiva o distributiva presa in esame, la ricorrenza della quale configura un elemento del tutto centrale al fine di ritenere la sussistenza della condotta anticoncorrenziale, nella peculiare forma del "*fascio di intese verticali*", cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 24 febbraio 2016, n. 743).

Il coinvolgimento, inoltre, avrebbe consentito una verifica più penetrante su elementi istruttori che il provvedimento esamina da un punto di vista meramente logico-deduttivo.

Come poi argomentato nel terzo motivo di ricorso, la delibera impugnata risulta viziata da carenza istruttoria e di motivazione nella parte in cui definisce il mercato rilevante dal punto di vista merceologico.

In via generale, e tenuto conto del fatto che la censura di difetto di istruttoria permea l'intero ricorso, occorre rilevare come, dal punto 3 della parte II del provvedimento, emerge come l'attività istruttoria dell'Autorità si sia articolata in accertamenti ispettivi presso le sedi delle società, esame di informazioni,

deduzioni e memorie prodotte dalle parti nel corso del procedimento, audizione dei rappresentanti di altro radiotaxi operante nel Comune di Roma, richiesta e acquisizione di informazioni a Roma servizi per la mobilità s.r.l. e acquisizione di un parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

In dipendenza del tipo di corredo probatorio raccolto, la parte di provvedimento dedicata alla definizione del mercato del prodotto risulta affidata, in maniera particolarmente evidente, ad affermazioni e asserzioni e non correlata ad alcuna analisi empirica.

E infatti in mancanza di un accertamento istruttorio puntuale e documentato in ordine alle ragioni di propensione per le chiamate via app e per le chiamate tramite radiotaxi da parte dei passeggeri e in assenza di accertamenti sul concreto articolarsi (cumulativo o alternativo) della domanda stessa, l'affermata sostituibilità del servizio fornito dai radiotaxi con quello fornito dalle app appare sostanzialmente assertiva (sulla necessità di una puntuale analisi in punto di intercambiabilità dei prodotti, al fine di definire il mercato rilevante sulla base dell'effettiva concorrenza tra prodotti, cfr. da ultimo Corte di Giustizia, sentenza del 23/01/2018, n. 179).

Il provvedimento, inoltre, pur avendovi fatto cenno, non ha tenuto nel debito conto il fatto che quello preso in esame è un mercato caratterizzato da una doppia fonte di domanda del servizio di smistamento chiamate, costituita da un lato dai passeggeri e da un lato dai tassisti e tale per cui la domanda riconducibile ai primi produce effetti e orienta la domanda riconducibile ai secondi.

La detta omissione ha compromesso, quantomeno da un punto di vista procedurale, la valutazione operata dall'Autorità in punto di sostituibilità dei prodotti e dei servizi dal lato della domanda.

La prospettazione di parte ricorrente va pure condivisa nella parte in cui, al secondo e al terzo motivo di ricorso, lamenta l'erroneità e l'assertività dell'analisi economica effettuata dall'Autorità con riferimento agli effetti della presunta intesa, e dunque all'idoneità della stessa di alterare, in maniera

sensibile, la concorrenza, sia con riferimento all'intero mercato considerato, sia con riferimento alla specifica posizione di Samarcanda.

E infatti il provvedimento, dopo aver rilevato che nel comune di Roma ci sono 7.690 tassisti, di cui 2.800 circa non aderenti ai tre radiotaxi parti del procedimento, afferma, senza analisi in ordine all'eventuale turn over da una cooperativa all'altra, la stabilità della quota di tassisti riferibili a ciascuna parte del provvedimento (paragrafo 237), ritenendo poi, sempre sulla base di valutazione meramente deduttive, che i tassisti indipendenti, pari appunto a circa 2.800 operatori, non siano contendibili da Mytaxi (paragrafo 241).

Con specifico riferimento alla posizione di Samarcanda, poi, la delibera non pare aver analizzato, con il sufficiente grado di attenzione, il fatto che i tassisti ad essa facenti capo sono meno di 400, ben inferiori a quelli riferibili a Mytaxi.

La prospettazione di parte ricorrente va infine condivisa laddove, al secondo e al sesto motivo di ricorso, contesta la correttezza della individuazione del danno concorrenziale provocato dall'intesa, eccessivamente appiattita sulla ricostruzione della denunciante, sia nella parte in cui non ha tenuto conto del costante e progressivo affermarsi di Mytaxi sul mercato, sia nell'apodittica preferenza accordata al suo modello operativo rispetto a quello delle parti del procedimento.

La generale carenza istruttoria che ha connotato il procedimento, consistita in via prevalente nell'elaborazione di dati forniti dalle parti e, in significativa quantità, dalla denunciante, la mancanza di un'analisi strutturale chiara dello stesso accordo anticompetitivo e la presenza, in punti nevralgici della motivazione, di affermazioni apodittiche depone, conclusivamente, nel senso che l'Autorità non sia riuscita a ricostruire l'intera fattispecie nei termini della necessaria congruenza narrativa, né sia stata in grado di superare le spiegazioni alternative al riguardo avanzate dalle imprese, tra cui la ricorrente (cfr. TAR Lazio, Roma, 24 aprile 2018, n. 4478).

Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti di interesse della ricorrente, con assorbimento di ogni altra censura.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato nei limiti di interesse della ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

L'ESTENSORE
Roberta Cicchese

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO